



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Art. 1

E' istituito nel Comune di Castell'Arquato il "Comitato di Gemellaggio" con il compito di:

- a) permettere un reale scambio culturale fra Comuni di diversi Stati, sulla base di una programmazione propositiva atta ad assicurare la giusta relazione degli stessi e una favorevole conoscenza degli usi, costumi e della storia, reciproci;
- b) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse da questo Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base degli atti di indirizzo degli organi deliberativi competenti;
- c) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione della varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, turistico ecc.

Art. 2

Il Consiglio Comunale provvederà per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, alla scelta della/e città con cui gemellarsi, a seguito della valutazione di un preciso progetto, presentato all'organo consiliare.

Il Comitato, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 1, potrà giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Detti contributi dovranno risultare nel bilancio consuntivo che il Comitato presenterà annualmente all'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Nell'esercizio della sua attività il Comitato di Gemellaggio d'intesa con l'Amministrazione Comunale terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e, se esistente, con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unione Politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

Art. 4

Del Comitato fanno parte di diritto:

- un Assessore/Consigliere delegato dal Sindaco;
- due rappresentanti dei gruppi consiliari di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza;
- le persone fisiche ed i rappresentanti delle associazioni locali sensibili allo scopo del gemellaggio nel numero fissato dalla Giunta Comunale al momento della nomina del Comitato.

Art. 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (più di tre consecutive non giustificate);
- per richiesta delle associazioni di appartenenza;
- per richiesta della totalità degli altri membri;

Art. 6

Il Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno.

La Giunta Comunale all'atto del suo insediamento provvede a fissare il numero dei componenti del Comitato e ad eleggere i componenti, sentendo preventivamente le Associazioni e i capigruppo consiliari per le nomine dei rappresentanti di competenza.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano tre componenti.

All'atto del suo insediamento il Comitato designa, a maggioranza dei suoi componenti, il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Tesoriere** e il **Segretario**.

Compito del **Presidente** sarà quello di:

- Convocare e presiedere le sedute del comitato
- Presentare l'o.d.g,
- Coordinare l'attività del Comitato
- Mantenere i contatti con il Comitato del Paese gemellato
- Ripartire fra i componenti del Comitato eventuali incarichi per garantire la realizzazione delle attività programmate
- Illustrare alla Giunta Comunale sia le attività che si intendono realizzare sia il consuntivo delle attività svolte

Compito del **Vice Presidente** sarà di:

- sostituire a tutti gli effetti il Presidente effettivo, in caso di assenza o dimissioni

Compito del **tesoriere** sarà quello di:

- rendicontare le somme in entrata e in uscita
- redigere il conto consuntivo

Compito del **Segretario** sarà di:

- verbalizzare le sedute.

Art. 7

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli stessi.

Art. 8

Le convocazioni del Comitato (ordinarie e straordinarie), con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse a tutti i componenti almeno 3 (tre) giorni prima della seduta; nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; per particolari e motivate necessità, le riunioni potranno essere convocate anche assenza di preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato può avvalersi dell'opera dei dipendenti dell'Ente Locale, con funzioni di supporto del Comitato stesso.

Art. 10

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Comitato di Gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che lo ha nominato.

Art. 12

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 13

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si provvederà alla nomina del Comitato come previsto dall'art. 6.